



Partners associati:
Mantovani Dott. Rag. Sergio
Scaini Rag. Andrea
Mantovani Dott. Rag. Michele
Mantovani Rag. Matteo
Scaini Dott. Fabio
Vecchi Rag. Cristina

Professional partners:
Arvetti D.ssa Nives
Campostrini Rag. Barbara
Lodigiani Rag. Angelo
Mondadori Rag. Mara
Monesi Rag. Arianna
Olivetti Dott. Marcello
Pinzetta D.ssa Luisa
Scassa D.ssa Sara
Sega D.ssa Barbara
Barretta Dott. Stefano



Mantova – Palazzo Magni
Via Acerbi 35
Telefono 0376369448 224070/1
Telefax 0376/369449
Codice fiscale e P. IVA 01681060206
Email: stumant@mantovaniassociati.it
PEC: stumant@legalmail.it
Sito: www.mantovaniassociati.it

Mantovani & Associati



CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO

Anno 2019 n. 53

ACCONTO IVA 2019

Studio Professionale Certificato ISO 9001:2015 per le procedure relative a:

- Progettazione ed erogazione di:
 - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
 - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
 - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti
- Erogazione di servizi di revisione legale di società

Responsabile Sistema Qualità
RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610 - Rev. 005



Si ricorda che il prossimo **27 dicembre 2019** scade il termine per il versamento dell'acconto I.V.A. relativo all'anno 2019 che deve essere calcolato secondo i seguenti metodi:

○ **Metodo storico**

L'ACCONTO è pari all'**88%** del debito IVA (non versamento IVA), relativo:

- al mese di dicembre 2018 per i contribuenti mensili
- all'ultimo trimestre 2018 per i contribuenti trimestrali

senza tenere conto dell'acconto 2018 versato (metodo storico).

Come noto, nel modello IVA 2019 il quadro **VH** doveva essere compilato esclusivamente qualora fosse stato necessario inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati delle Comunicazioni delle Liquidazioni periodiche IVA inviate trimestralmente all'Agenzia delle Entrate.

Pertanto la base di riferimento per la determinazione dell'acconto IVA è ricavabile anche dal quadro VP della Comunicazione o dal modello IVA 2019, qualora sia stato presentato il quadro VH.

LIQUIDAZIONE	Comunicazione liquidazione IVA	Modello IVA2019 anno 2018
Mensile	VP14 + VP13	VH15 + VH17
Trimestrale speciale (es. Autotrasportatore, distributore di carburante)	VP14 + VP13	VH16 + VH17
Trimestrale	VL38 – VL36 + VP13	VL38 – VL36 + VH17

Come precisato nella risoluzione 157/E/ del 23/12/2004, per la determinazione dell'acconto IVA dei contribuenti trimestrali non vanno considerati gli interessi dell'1% applicati in sede di dichiarazione annuale, indicati nel rigo VL36.

Oltre al metodo storico sopra illustrato, il contribuente ha facoltà di optare (*se risulta più conveniente*) per uno dei seguenti ulteriori metodi:

○ **Metodo previsionale**

Con tale metodo l'acconto è pari all'88% dell'IVA che si prevede di dover versare:

- per il mese di Dicembre 2019 per i contribuenti mensili o
- per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali.

Tale metodo risulterà chiaramente conveniente se di importo inferiore al calcolo con il metodo storico di cui al paragrafo precedente.

Lo Studio ricorda alle aziende clienti il **rischio di sanzioni** nel caso in cui l'acconto dovuto risulti poi **inferiore all'imposta definitivamente liquidata**.

○ **Metodo delle operazioni effettuate**

Tale metodo è stato introdotto per adeguare la disciplina dell'acconto IVA alle normative comunitarie.

Con questo criterio, l'acconto è **pari al 100%** (non 88%) dell'IVA risultante da una liquidazione parziale, effettuata considerando le **operazioni attive effettuate** fino al **20 dicembre 2019**, anche se non sono ancora state emesse e registrate le fatture di vendita, e le **operazioni passive registrate** sino a tale data.

Le fatture differite **emesse entro il 15.12.2019** relative a consegne / spedizioni effettuate nel **mese di novembre non rilevano** nel calcolo dell'acconto.

Analogamente **non vanno considerate** le fatture relative ad operazioni effettuate nel mese di novembre **ricevute ed annotate entro il 15.12.2019 con detrazione dell'iva a credito nella liquidazione di novembre**, così come consentito dall'art. 1, comma 1, DPR 100/98.

N.B.: la suddetta liquidazione, **se adottata**, deve essere annotata sui registri IVA anche se emerge un eventuale credito, che consente al contribuente di non effettuare il versamento.

Data la complessità ed il rischio dei suddetti metodi alternativi si consiglia l'adozione del metodo storico, salvo particolari necessità e/o mutate situazioni.

**MUTAMENTI DEL VOLUME D'AFFARI**

Se in conseguenza a variazioni del volume d'affari sono cambiati (rispetto al precedente anno), i termini per il versamento dell'imposta (da mensile a trimestrale o viceversa), il parametro di commisurazione dell'acconto riferito a tale anno è costituito:

- **Contribuente trimestrale nel 2018 passato mensile nel 2019:** l'acconto è pari ad un terzo dell'imposta dovuta in sede di dichiarazione annuale dell'anno 2018;
- **Contribuente mensile nel 2018 passato trimestrale nel 2019:** l'acconto è pari alla somma dell'imposta dovuta negli ultimi tre mesi dell'anno 2018.

Il tutto con le avvertenze già viste sopra.

MODALITA' DI VERSAMENTO

L'acconto deve essere versato, **senza possibilità di rateazione**, utilizzando il mod. F24 e può essere compensato con eventuali crediti.

I codici tributo previsti sono:

- **6013** per il versamento da parte dei soggetti con liquidazione mensile;
- **6035** per i contribuenti trimestrali (*senza calcolare la maggiorazione dell'1%*)

SANZIONI E RAVVEDIMENTO

Al mancato / insufficiente versamento dell'acconto IVA è applicabile la **sanzione del 30%**. La violazione può essere regolarizzata tramite il **ravvedimento operoso**, con il versamento della sanzione così individuata.

Sanzione ridotta (codice tributo "8904")	Termine entro il quale si effettua il versamento della regolarizzazione
da 0,1% a 1,4%	Entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,1%.
1,5%	Tra il 15° ed il 30° giorno dalla scadenza.
1,67%	Entro 90 giorni dalla scadenza.
3,75%	Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione (per l'acconto IVA 2019, quindi, entro il 30.04.2020).

In sede di regolarizzazione, oltre all'imposta dovuta e alla **sanzione ridotta** (codice tributo "8904"), vanno versati anche gli **interessi** nella misura dello 0,8% annuo (codice tributo "1991").

RILEVANZA PENALE OMESSO VERSAMENTO IVA

L'omesso versamento IVA risultante dalla dichiarazione annuale per un **importo superiore a € 250.000** ha rilevanza penale ed è sanzionato con la **reclusione da 6 mesi a 2 anni**.

Al fine della sussistenza del reato in esame assume rilevanza il debito risultante dalla dichiarazione annuale presentata dal contribuente.

Ai sensi dell'art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000, il reato si consuma se la violazione si **protrae oltre il termine di versamento dell'acconto relativo all'anno successivo**.

Entro il 27.12.2019 è pertanto opportuno monitorare l'omesso versamento risultante dal Mod. IVA 2019, relativo all'anno 2018.



Merita, infine, rilevare che nell'ambito del DL n. 124/2019, c.d. "Decreto collegato alla Finanziaria 2020", il Legislatore all'art. 39, ha previsto la **riduzione a € 150.000** del limite in esame.

La nuova disposizione è applicabile **dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione** del citato Decreto.

Lo Studio invia gli F24 calcolati col metodo storico sulla base delle Dichiarazioni IVA annuali 2018 e le Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA.

E' sempre opportuno un controllo, dell'importo calcolato, con la liquidazione IVA risultante dai registri contabili.

Qualora la situazione 2019 si scosti sensibilmente dal 2018, lo Studio è a disposizione per i dovuti ed opportuni ricalcoli.

CASI DI ESCLUSIONE DAL VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA

L'acconto IVA 2019 **non è dovuto** nei seguenti casi:

- importo dell'acconto dovuto **inferiore ad € 103,29**;
- base di riferimento a credito (storico 2018 o presunto 2019);
- inizio attività nel corso dell'anno 2019;
- cessazione attività entro il 30/11/2019 (contribuente mensile);
- cessazione attività entro il 30/09/2019 (contribuente trimestrale);
- soggetti esercenti attività di spettacolo (art. 74-quater, DPR n. 633/72);
- soggetti esercenti attività di intrattenimento (art. 74, comma 6, DPR 633/72),
- soggetti che, nel periodo d'imposta, hanno effettuato soltanto operazioni esenti o non imponibili agli effetti dell'IVA;
- soggetti che si sono estinti per fusione propria o per incorporazione, qualora l'estinzione abbia effetto entro il 30/11/19 se contribuente mensile o entro il 30/09/19 se trimestrale;
- soggetti produttori agricoli in regime di esonero ai sensi dell'art. 34, comma 6, del DPR 633/72, ovvero agricoltori che fuoriescono da detto regime ed applicano per la prima volta il regime ordinario;
- associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e pro-loco in regime forfettario di cui L. n. 398/91;
- soggetti che adottano il regime dei minimi (art. 27, commi 1 e 2 D.L. n.98/2011 "nuovi minimi");
- soggetti usciti dal regime dei minimi o dal regime forfettario dal 01.01.2019 con applicazione del regime ordinario;
- soggetti che adottano il nuovo regime forfettario (Legge 190/2014 art.1 commi da 54 a 89) con decorrenza 2019;
- soggetti che hanno effettuato nell'anno 2019 operazioni attive esclusivamente nei confronti di P.A. con "split payment".

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani